

COMUNE DI AYAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE D'AYAS

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56

TARI ANNO 2024 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2023 NELLE MORE
OGGETTO: DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
2024.

L'anno duemilaventitre, addì ventidue, del mese di dicembre, con inizio alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 17032 del 18/12/2023 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BRUNOD ALEX - Sindaco	Sì
MERLET FRANCESCA - Vice Sindaco	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	Sì
OBERT MAURIZIO - Consigliere	Sì
FAVRE CORINNE - Consigliere	Sì
MERLET ERIK - Consigliere	Sì
GENS RAPHAEL - Consigliere	No
FARINELLA FRANCESCA - Consigliere	Sì
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
FOSSON LAURENT - Consigliere	No (Giust)
GIULIANO MICHELA - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	No (Giust)
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
DONDEYNAZ DIDIER - Consigliere	No (Giust)
COSSAVELLA TOMMASO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sig. **BRUNOD ALEX - SINDACO**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

IL PRESIDENTE

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 56

OGGETTO : TARI ANNO 2024 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2023 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'articolo 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO altresì l'art. 21, comma 3 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 (*«Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»*), il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e delle aliquote e tariffe dei tributi;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2024 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2023, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2024, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio 2024 ed i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

DATO ATTO che l'Unité des Communes Valdôtaines Evançon non ha ancora approvato il PEF per l'anno 2024;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5^{quiniens} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO in tal senso che l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha in ogni caso previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO pertanto che il Comune – alla luce di tali disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2024 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2023, sulla base del PEF 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/05/2023, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 3, comma 5^{quiniens} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) – anno 2023 (recepimento delibera Arera TQRIF), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29/05/2023 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B1) del vigente Regolamento di Contabilità comunale espresso dal Responsabile del servizio economico-finanziario;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i. del Segretario comunale;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5^{quiniens} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2024 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), il Consiglio comunale non può che confermare per l'anno 2024 le tariffe della TARI 2023, come definite sulla base del PEF 2023-2025 approvato in data 29/05/2023.

- 2) **Di utilizzare**, ai fini dell'individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente, nelle more dell'approvazione del PEF 2024 da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon.
- 3) **Di confermare** per i motivi espressi in premessa le tariffe TARI di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/05/2023.
- 4) **Di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- 5) **Di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine del 30.04.2024 o, se successivo, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2024.
- 6) **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
- 7) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(BRUNOD ALEX)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)
Firmato digitalmente
